

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 753)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(**COLOMBO EMILIO**)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(**PRETI**)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(**TANASSI**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1969

Autorizzazione di spesa per la concessione del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, autorizzò la complessiva spesa di lire 90 miliardi per la concessione di un contributo sui maggiori costi sostenuti, in dipendenza della particolare situazione internazionale, per le importazioni di prodotti petroliferi effettuate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1967.

Per fronteggiare tale spesa, il suddetto decreto-legge autorizzò il Ministro del tesoro ad emettere certificati speciali di credito fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 90 miliardi, rimborsabili in due rate uguali con decorrenza 30 giugno e 31 dicembre 1969.

Al servizio di rimborso di detti certificati sono state destinate le entrate derivanti dagli aumenti di imposta sulle benzine ap-

portati dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913.

Il termine di applicazione di tali aumenti di imposta, stabilito al 31 dicembre 1968 dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 913, è stato prorogato al 31 dicembre 1969 con lo articolo 14 del menzionato decreto-legge n. 867.

In applicazione della richiamata disposizione di legge il Tesoro dello Stato ha provveduto ad emettere i certificati speciali di credito di cui sopra, il cui ricavo netto di lire 90 miliardi è stato, però, destinato solo per lire 53 miliardi alla concessione di contributi per le importazioni di prodotti petroliferi, mentre la differenza di lire 37 miliardi è stata utilizzata per la parziale copertura degli oneri derivanti dalle provvidenze disposte a favore delle zone terremotate della Sicilia (lire 26 miliardi con

l'articolo 45 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e lire 11 miliardi con l'articolo 14 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, numero 240).

Successivamente, l'articolo 61 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970 il suddetto termine stabilito per l'applicazione degli aumenti di imposta sulle benzine ed ha destinato le conseguenti maggiori entrate erariali alla parziale copertura della spesa disposta per le provvidenze ai terremotati della Sicilia fino alla concorrenza di 82 miliardi di lire e, per la residua parte, alla concessione del contributo sulle importazioni di prodotti petroliferi effettuate a tutto il 30 giugno 1968 (precedentemente tale termine era stabilito al 31 dicembre 1967).

Ad evitare che per effetto del meccanismo previsto dal cennato articolo 61 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, le aziende debbano attendere fino al 1970 per ottenere il contributo per i maggiori costi sostenuti per le importazioni di petroli, ossia dopo acquisite e stanziare nel bilancio della spesa statale le disponibilità derivanti dall'aumento delle imposte sulle benzine, e tenuto conto che in sostanza dei 90 miliardi stanziati con il menzionato decreto-legge n. 867 soltanto 53 miliardi sono stati finora destinati alla concessione dei contributi della specie, si è ravvisata l'esigenza di far luogo ad

un'ulteriore emissione di certificati di credito per un ricavo netto di lire 37 miliardi, al fine di realizzare in anticipo i fondi derivanti dagli aumenti d'imposta sopraindicati.

In tal modo si ripristinerebbe la somma complessiva netta di lire 90 miliardi autorizzata a suo tempo e si concluderebbero definitivamente gli interventi statali nel settore delle importazioni di prodotti petroliferi sopra ricordati.

Al rimborso degli emittenti certificati sarà provveduto con la residua parte delle maggiori entrate derivanti dagli aumenti d'imposta sulle benzine, mentre l'eventuale eccedenza di esse sarà acquisita all'erario dello Stato.

È stato, quindi, predisposto l'unito disegno di legge, con il quale:

agli articoli 1 e 2 si autorizza l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della somma complessiva di lire 37 miliardi per la concessione di contributi sulle importazioni di prodotti petroliferi effettuate a tutto il 30 giugno 1968, nonchè la conseguente emissione di certificati di credito per un ricavo netto di pari importo;

all'articolo 3 si stabilisce che la residua parte delle maggiori entrate derivanti dagli aumenti d'imposta sulle benzine venga destinata al servizio di rimborso dei certificati suddetti e che l'eventuale eccedenza di tali maggiori entrate, dopo effettuato il rimborso dei certificati medesimi, sia riservata all'erario dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 37 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1969, per far fronte agli oneri conseguenti alla

concessione del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, come risulta modificato dal secondo comma dell'articolo 61 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Art. 2.

Al fine di provvedere all'onere indicato nell'articolo precedente, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere, nell'anno finanziario 1969, speciali certificati di credito fino ad un ricavo netto di lire 37 miliardi.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonché dagli interessi sugli stessi relativi all'anno 1969, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

I certificati di credito saranno rimborsati in due rate uguali con decorrenza 30 giugno 1970 e 31 dicembre 1970 e verranno emessi secondo le condizioni e le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 12 e all'articolo 13 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, e al quinto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Art. 3.

La residua parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 61 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è destinata al servizio di rimborso dei certificati di credito previsti dalla presente legge. L'eventuale eccedenza di tali maggiori entrate dopo effettuato il rimborso dei certificati è riservata esclusivamente all'erario dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con suoi decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.